



REGOLAMENTO SOGGETTI COLLEGATI

REVISIONE DICEMBRE 2024

Versione Precedente: Giugno 2012

Organo Deliberante: Consiglio di Amministrazione

Versione del Presente Documento: 3.0

Data di Approvazione: 20 dicembre 2024

Distribuzione: Interna

REGOLAMENTO SOGGETTI COLLEGATI

Obiettivi	Descrizione
Documento	Regolamento Soggetti Collegati
Scopo	Il presente Regolamento intende definire la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, l'adozione di specifici iter deliberativi, nonché di assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
Contenuti del Documento	Il Regolamento disciplina le procedure per l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca, direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.
Perimetro di Applicabilità	Tutti i dipendenti di UBAE
Principali Cambiamenti	Dicembre 2024 - aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nel documento, ivi compreso il glossario; - il processo relativo alla fase pre-deliberativa è stato allineato con quanto espresso dalla Circolare 285, prevedendosi che l'adeguata informativa sia resa con congruo anticipo al Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità, anziché al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Con la precipua finalità, inoltre, di efficientare gli attuali processi, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, la modalità attraverso la quale sarà fornita ai membri indipendenti del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità l'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e istruttoria sarà l'e-mail, piuttosto che lo svolgimento di una riunione ad hoc del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità. È stato, inoltre, definito il limite di tempo (pari a 3 giorni) entro il quale dovrà essere fornito il riscontro; - con riferimento alle operazioni urgenti, il Regolamento è stato aggiornato, specificando che le attribuzioni precedentemente assegnate al Comitato Esecutivo sono integralmente assorbite dal Consiglio di Amministrazione; - è stata inserito un maggior dettaglio relativo alle operazioni ordinarie di minore rilevanza con Soggetti Collegati, oltre che una specificazione circa la definizione di condizioni di mercato; - in linea con la delibera del 311° Consiglio di Amministrazione, è stato specificato che la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al primo grado (e non di secondo); - la definizione di esponente aziendale è stata integrata inserendo anche il Condirettore Generale; - è stato inserito un paragrafo relativo ai Conflitti di Interesse.

Organo di Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data di Approvazione	20 dicembre 2024
Revisioni	

1 SOMMARIO

2	Premessa	5
3	Ruoli e Responsabilità	5
3.1	Assemblea dei Soci	5
3.2	Il Consiglio di Amministrazione	5
3.3	Il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità	6
3.4	Collegio Sindacale	6
3.5	Il Direttore Generale	7
3.6	Funzioni aziendali di controllo0F	7
3.6.1	Servizio Compliance e Antiriciclaggio	7
3.6.2	Servizio Risk Management	7
3.6.3	Servizio Internal Audit	8
4	Framework del processo di gestione dei soggetti collegati	8
4.1	Il perimetro delle operazioni con Soggetti Collegati	8
4.2	La Fase Pre-Deliberativa e informativa preventiva	8
4.3	Le deliberazioni	10
4.3.1	Obbligazioni degli esponenti bancari	10
4.4	Delibere -quadro	11
4.4.1	Operazioni urgenti	11
4.5	Esenzioni e deroghe	12
4.6	Limiti alle attività di rischio	13
4.7	Controlli	13
5	Censimento Soggetti Collegati	14
6	Conflitti di interesse	14
7	Reporting (Obblighi informativi)	15
8	Allegati	15
9	Glossario	15
10	Riferimenti Normativi	18
	Allegato 1 Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"	20
	Allegato 2- Limiti riferiti ai fondi propri al livello consolidato/individuale di banca	
	ubae	21
	Allegato 3- Personale Rilevante	22

2 PREMESSA

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, contenuta nella Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (di seguito le "Disposizioni"), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le Banche e le Capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Il presente Regolamento descrive, pertanto, i già menzionati presidi, che includono la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, l'adozione di specifici iter deliberativi, nonché di assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, gli obblighi del Consiglio di Amministrazione previsti dall'art. 136 TUB in materia di modalità di assunzione di obbligazioni della Banca o di società controllate nei confronti degli esponenti aziendali e dalle connesse disposizioni applicative.

Il Regolamento, in sostanza, disciplina le procedure per l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca, direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle Società bancarie, finanziarie o strumentali sui cui la Banca eserciti il controllo, congiuntamente con altri soggetti, detenendo almeno il 20% del capitale con diritti di voto.

L'intera Banca, con particolare riferimento alle strutture deputate a svolgere le attività di istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito, è soggetta all'osservanza della presente Policy.

Il presente Regolamento, come da disposizioni di vigilanza, sarà pubblicato sul sito internet della Banca.

3 RUOLI E RESPONSABILITÀ

3.1 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci riceve informativa almeno annuale in merito a eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità e/o dal Collegio Sindacale.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- deliberare, previo parere vincolante del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Collegio Sindacale, il recepimento del presente Regolamento e di eventuali modifiche e integrazioni dello stesso;
- è competente per l'adozione delle delibere-quadro e la determinazione dei criteri per l'identificazione delle operazioni ordinarie, in relazione alla specifica operatività della Banca;
- valutare le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati che la Banca intende realizzare, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione che siano

deliberate da organi delegati. In tale sede, tiene anche conto del parere del Comitato del Controlli, Rischi e Sostenibilità e dell'eventuale parere del Collegio Sindacale;

- ricevere i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento e al Regolamento interno.

Nel caso in cui, in relazione ad una specifica operazione, un membro del Consiglio di Amministrazione sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato, ne dà immediata informativa agli altri membri e si astiene dallo svolgimento di qualunque attività in relazione all'operazione in questione.

3.3 Il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità

Al Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità, costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e composto da almeno due amministratori indipendenti, sono affidati i compiti previsti dal presente Regolamento per l'approvazione delle operazioni con i soggetti collegati.

Nel caso in cui, in relazione ad una specifica operazione, un membro del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato, ne dà immediata informativa agli altri membri e si astiene dallo svolgimento di qualunque attività in relazione all'operazione in questione.

In materia di operazioni con soggetti collegati, il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità:

- esprime il proprio parere vincolante in merito al Regolamento, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni. In caso di modifiche sostanziali, nella formulazione del citato parere si avvale delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo, ciascuna secondo le proprie competenze;
- esprime il proprio parere col voto unanime dei suoi componenti. In assenza di unanimità, le operazioni saranno deliberate da tutti gli amministratori indipendenti che siedono in Consiglio;
- esprime il proprio parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento di un'Operazione con Soggetti Collegati (ad eccezione di quelle rientranti nei casi di esenzione), nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale sede, rappresenta anche eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase di pre-istruttoria e istruttoria ai soggetti competenti a deliberare. Si segnala che in caso di operazioni di maggior rilevanza il parere è redatto dai soli membri indipendenti;
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- riceve i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Interno.

3.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale:

- esprime il proprio parere vincolante sulla complessiva idoneità del presente Regolamento; il parere è vincolante ai fini della delibera di approvazione;
- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che la Banca intende realizzare, qualora il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, esprime un parere preventivo non vincolante in merito;
- esprime il proprio voto in merito alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB che la Banca intende realizzare;

- riceve i flussi informativi periodici in materia di operazioni con Soggetti Collegati e attività di rischio verso Soggetti Collegati previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Interno;
- riceve informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, corredato dal parere preventivo dei Consiglieri Indipendenti.

Nel caso in cui, in relazione ad una specifica operazione, un membro del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato, ne dà immediata informativa agli altri membri e si astiene dallo svolgimento di qualunque attività in relazione all'operazione in questione.

3.5 Il Direttore Generale

- sottopone al Consiglio di Amministrazione la revisione delle politiche interne in materia di assunzione di attività di rischio e di conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- sottopone al Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità l'informativa preventiva su operazioni con Soggetti Collegati, incluse operazioni ex art. 136 TUB;
- sottopone ai membri indipendenti del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità l'informativa preventiva anche nella fase delle trattative e istruttoria;
- sottopone, previo esame da parte del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità, al Consiglio di Amministrazione un'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sullo stato di esecuzione delle operazioni in corso con Soggetti Collegati. Le operazioni che hanno ricevuto parere negativo o con rilievi da parte del Comitato Controlli Rischi e Sostenibilità o, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, dei consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale, sono oggetto di informativa immediata.

3.6 Funzioni aziendali di controllo¹

3.6.1 Servizio Compliance e Antiriciclaggio

Il Servizio Compliance & Antiriciclaggio, in un'ottica di controlli di secondo livello, e limitatamente alle implicazioni con il presente Regolamento:

- verifica la conformità del presente Regolamento alla normativa di riferimento;
- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

3.6.2 Servizio Risk Management

Il Servizio Risk Management, in un'ottica di controlli di secondo livello, e limitatamente alle implicazioni con il presente Regolamento:

- formula pareri circa la coerenza con il RAF delle operazioni con soggetti collegati rientranti nel perimetro OMR;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni e segnala eventuali superamenti dei limiti posti dalla normativa in materia di Grandi Esposizioni;
- predispone il reporting trimestrale (Risk Dashboard) contenente l'andamento delle esposizioni verso soggetti collegati e la percentuale di assorbimento del limite regolamentare con il relativo trend storico rilevato. Tale reporting è destinato al Comitato

¹ Per le funzioni di controllo si rimanda agli specifici regolamenti per il dettaglio delle attività di competenza.

Controlli, Rischi e Sostenibilità, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e Banca D'Italia.

3.6.3 Servizio Internal Audit

Il Servizio Internal Audit in un'ottica di controlli di terzo livello, e limitatamente alle implicazioni con il presente Regolamento:

- verifica l'osservanza delle politiche interne, suggerendo, se del caso, revisioni degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- riferisce l'esito delle verifiche, come da piano di audit annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

4 FRAMEWORK DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

4.1 Il perimetro delle operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca, o dalle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi² di cui all'art. 2 del presente Regolamento che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati.

Sono **escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati, e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento**, le seguenti operazioni:

- le operazioni effettuate con o tra società controllate quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza;
- le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di remunerazione della Banca approvato dall'Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- **Operazioni di maggiore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza o alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza dell'attivo. In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.
- **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

4.2 La Fase Pre-Deliberativa e informativa preventiva

In occasione di operazioni con Soggetti Collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi:

- controparte e ragione della rilevanza, ai fini delle procedure interne in materia;

² Per la definizione di *Soggetto Collegato* e *Parte Correlata* si rimanda al Glossario.

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione e caratteristiche;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione. Si precisa che:
 - o nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere informazioni adeguate a supporto;
 - o in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca.
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione del Direttore Generale. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal Direttore Generale al Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità per le valutazioni di competenza.

Resta inteso che la suddetta comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- informazioni sulla proposta con specifico riguardo alle **condizioni economiche ed all'effettivo interesse della Banca;**
- **specifica sul pricing applicato con l'evidenza circa l'applicazione delle condizioni di mercato, ovvero alle condizioni economiche relative alle linee di credito in capo alle singole banche fruitrici dei fidi plurimi non preferenziali, ma coerenti con quelle applicate alle altre banche - aventi analogo merito creditizio - operative nei rispettivi Paesi con cui Banca UBAE lavora;**
- **descrizione dei vantaggi che la proposta comporterà per Banca UBAE;**
- **la specifica di non sussistenza circa vantaggi fiscali né potenziali elementi di elusione o evasione fiscale né per UBAE né per il soggetto collegato.**

Il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità rappresenta al Consiglio di Amministrazione le carenze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

Se del caso, il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.

In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.

Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, i membri indipendenti del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità ricevono dal Direttore Generale tramite e-mail un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e istruttoria.

I consiglieri indipendenti hanno la facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni al Direttore Generale e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. In ogni caso, un riscontro deve essere fornito tramite e-mail entro il termine di 3 giorni dalla ricezione dell'informativa.

Con riferimento alle sole Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora i Consiglieri indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza, viene inoltrata la richiesta al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dai consiglieri indipendenti e dal Collegio Sindacale.

In caso di operazioni che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, la procedura di cui ai punti precedenti si applica alla fase pre-deliberativa della proposta da sottoporre all'Assemblea.

4.3 Le deliberazioni

Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto la attribuiscono all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni oggetto del presente regolamento.

Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati devono essere accompagnate dal parere preventivo e motivato del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione e nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni applicate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il parere motivato è espresso dai soli membri indipendenti del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità e dal Collegio Sindacale. Il parere del Collegio Sindacale non è richiesto qualora l'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, da parte del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità, la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti e/o dal collegio sindacale.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

Eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità e/o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

4.3.1 Obbligazioni degli esponenti bancari

In caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB³, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui al paragrafo 4.2 del presente Regolamento, limitatamente ai primi tre capoversi.

³ La disciplina dell'art. 136 TUB prevede che "chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione

La relativa deliberazione, che viene comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, fornisce adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera, devono risultare elementi idonei a supporto della medesima.

4.4 Delibere -quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere-quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.

Le delibere-quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro, deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

4.4.1 Operazioni urgenti

In deroga a quanto stabilito nei paragrafi 4.2 e 4.3, in caso di comprovata necessità ed urgenza, le operazioni con soggetti collegati possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione (o Comitato Esecutivo, se nominato), senza il parere preventivo del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità e, per le operazioni di maggiore rilevanza, senza il parere dei membri indipendenti del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità.

In caso di applicazione della deroga per ragioni di necessità ed urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato Esecutivo, se nominato) informa preventivamente il Presidente del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità delle ragioni di urgenza.

Ove il Presidente del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità dissenta dalle motivazioni addotte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato Esecutivo, se nominato), ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, alla prima riunione utile, all'Assemblea.

La **sussistenza del carattere di urgenza** deve essere **specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte**. In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea, ferma restando la possibilità del Consiglio di Amministrazione di procedere alla delibera dell'operazione.

presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E' facoltà del Consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste".

4.5 Esenzioni e deroghe

Oltre alle esclusioni previste sopra, le procedure di cui al presente Regolamento non si applicano:

- alle **operazioni di importo esiguo**, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000. La Banca tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione;
- alle **operazioni ordinarie di minore rilevanza con soggetti collegati**, per tali identificandosi le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. A titolo puramente esemplificativo, rientrano tra le operazioni ordinarie le operazioni di tesoreria e cambi, le negoziazioni di strumenti finanziari e la concessione del credito da concludersi a condizioni di mercato.

Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

ORDINARIETA'	CONDIZIONI
1. ric conducibilità all'ordinaria attività: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Banca (e del soggetto collegato) prefigura un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria; viceversa, l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta può indicarne la non ordinarietà; 2. ricorrenza: è indice di "ordinarietà" – per ciascuna tipologia di operazione – la ripetizione delle stesse in modo regolare e continuativo nel tempo; 3. oggettività delle condizioni: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; 4. tipologia di controparte: è indice di "ordinarietà" dell'operazione qualora la stessa sia conclusa con una o più controparti che non presentino caratteristiche anomale rispetto all'operatività di riferimento;	Per condizioni di mercato si intendono quelle determinate da: - mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione); - negli altri casi, quelle effettivamente applicate a clientela di analogo standing che non sia soggetto collegato (le dimensioni rilevanti per valutare l'analogia dello standing creditizio e/o commerciale sono il rating della controparte, la dimensione di affidamenti o raccolta complessiva ed il segmento controparte). Per condizioni standard, invece, si intendono le condizioni economiche relative alle linee di credito in capo alle singole banche fruitrici coerenti con quelle applicate alle altre banche - aventi analogo merito creditizio - operative nei rispettivi Paesi con cui Banca UBAE lavora.

- **operazioni infragruppo**, purché nella Società appartenente al gruppo coinvolta nell'operazione non vi siano "interessi significativi" di altre Parti Correlate della Banca soggetta all'applicazione del Regolamento. Gli "interessi significativi" si intendono sussistere quando una parte correlata detiene nella Società appartenente al gruppo una partecipazione pari o superiore al 20% dei diritti di voto o eserciti, comunque, su di essa influenza notevole

Con riferimento a tale tipologia di operazioni, è previsto con frequenza almeno annuale un flusso informativo (anche a livello aggregato) al Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità al fine di consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte dei Consiglieri Indipendenti.

4.6 Limiti alle attività di rischio

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria (Allegato 2 al presente Regolamento).

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Parte I, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare n°285; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti suddetti e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità e del Collegio sindacale, approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di assunzione di attività di rischio e di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

4.7 Controlli

La Banca rispetta costantemente le disposizioni di cui alla Parte III, capitolo 11, Sezione IV della Circolare 285, in materia di controlli sul rispetto della disciplina dell'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati e delle procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati, di cui al presente Regolamento.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione adegua il sistema dei controlli interni della Banca alla disciplina di cui al presente Regolamento e vigila costantemente sulla corretta e completa applicazione del sistema stesso dei controlli, con riferimento anche alla individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi riferiti a soggetti collegati.

Inoltre:

- la **funzione di gestione dei rischi** (controlli di secondo livello) formula pareri circa la coerenza con il RAF delle operazioni con soggetti collegati rientranti nel perimetro OMR, nonché monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni e segnala eventuali superamenti dei limiti posti dalla normativa in materia di Grandi Esposizioni;
- la **funzione di conformità** verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la **funzione di Internal Auditing** verifica l'osservanza delle politiche interne, suggerendo, se del caso, revisioni degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi. Inoltre, riferisce l'esito delle verifiche, come da piano di audit annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;

- il Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali;
- Il **Collegio sindacale** della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ. In ogni caso, gli amministratori e il Direttore Generale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico bancario.

5 CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI

La Banca censisce le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individua i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al **primo** grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia⁴

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

La Banca individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del Testo unico bancario).

In particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale e il Condirettore Generale trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole.

I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione della Banca di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma.

6 CONFLITTI DI INTERESSE

Le regole previste dalle presenti disposizioni si indirizzano – tra le altre parti correlate – agli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della Banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interessi, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, la Banca presidia le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. Il perimetro

⁴ Si rimanda su tale punto a quanto disciplinato nella Circolare 285 (*Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Banca può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia*) e alla correlata delibera del 311° Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2023.

minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini è il cd. **"personale più rilevante"** (cfr. allegato 3) identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha, o può avere, un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

Con riferimento ai criteri interni applicati dalla Banca si segnala che, come riportato nel codice etico i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti, all'insorgere di un interesse proprio, attuale o potenziale, a darne tempestiva comunicazione al superiore gerarchico, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

7 REPORTING (OBBLIGHI INFORMATIVI)

Si rimanda per il dettaglio ai flussi informativi contenuti nel Regolamento Interno.

8 ALLEGATI

Allegato 1 - Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"

Allegato 2- Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

Allegato 3- Personale Rilevante

9 GLOSSARIO

- o **"parte correlata"**, i soggetti di seguito indicati, che, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca, possono risultare capaci di condizionare la gestione della banca o del gruppo bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole, ovvero:
 - l'esponente aziendale;
 - il partecipante;
 - il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- o **"parte correlata non finanziaria"**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. Ai fini del calcolo, si fa riferimento ai dati dell'ultimo esercizio o, se più recenti, a quelli dell'ultima relazione semestrale, annualizzando il dato di conto economico, considerando:
 - per le banche e le società finanziarie, la somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
 - per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati moltiplicata per un fattore correttivo pari a 10;
 - per le imprese industriali, il fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10

La nozione di "parte correlata non finanziaria" include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

o **"soggetti connessi":**

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

o **"soggetti collegati"**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;

o **"controllo"**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano inoltre come controllo le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa⁵;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

o **"influenza notevole"**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- I. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- II. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

⁵ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari

- III. l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza"), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- o **"esponenti aziendali"**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e chi svolge incarichi comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale (Condirettore Generale);
- o **"partecipante"**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- o **"stretti familiari"**, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- o **"intermediari vigilati"**, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB4, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- o **"attività di rischio"**, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
- o **"garanzia collettiva"**, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- o **"fondi propri"**, l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;
- o **"amministratore indipendente"**, l'Amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB⁶;
- o **"operazione con soggetti collegati"**, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
 - I. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - II. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - III. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato
 - IV. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

⁶ Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV. Per le banche quotate resta fermo anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 TUF a cui rinviano gli artt. 147-ter, co. 4, e 147-quater, co. 1, TUF.

- o **"operazione di maggiore rilevanza"**, l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato 1 al presente Regolamento, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, viene calcolata secondo le modalità indicate in allegato 1 al presente Regolamento, alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo". In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, si cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;
- o **"operazione di minore rilevanza"**, l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- o **"operazione ordinaria"**, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nell'individuare le operazioni ordinarie, si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- o **"disposizioni sul governo societario"**, di cui alla parte prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- o **"disposizioni Consob"**, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

Laddove indicato, i riferimenti a Direttive, Regolamento, Orientamenti Eba e circolari applicative di Banca d'Italia sono intese nella versione in vigore alla data della presente approvazione.

- o **Disposizioni di vigilanza per le banche" – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:**
- o **TUB: articolo 53, comma 1, lettere b) e d)**, in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; o articolo 53, comma 4, in base al quale:
 - i) la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati;
 - ii) in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;
 - iii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio; o articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 4, comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione; o articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti indicati all'articolo 53, comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica; o articolo 53, comma 4-quinquies, in base al quale la Banca d'Italia può prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia; o articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi

componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

- o **Il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008** che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- o **l'articolo 136 del TUB**, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- o **gli articoli 2391 e 2391-bis del Codice Civile**, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- o **l'articolo 2634 del Codice Civile**, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- o **l'articolo 137 del TUB**, concernente i reati di mendacio e falso interno;
- o **l'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.

ALLEGATO 1 METODOLOGIE DI CALCOLO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE "OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA"

- **"Indice di rilevanza del controvalore":** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.⁷
- **"Indice di rilevanza dell'attivo":** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca.⁸ I dati da utilizzare devono essere desunti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

⁷ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁸ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancia".

ALLEGATO 2- LIMITI RIFERITI AL FONDI PROPRI AL LIVELLO CONSOLIDATO/INDIVIDUALE DI BANCA UBAE

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi⁹. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi. Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. Sono escluse dai limiti sopraindicati le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

⁹ In base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

ALLEGATO 3- PERSONALE RILEVANTE

Ruoli	Responsabilità assegnate	Criteri Qualitativi	Criteri Quantitativi	N°
Consiglieri, Dirigenti e Responsabili di Direzione				22
Consiglieri	Hanno la responsabilità della Supervisione strategica della Banca.	1); 2) 11);14)		11
Direttore Generale	Rappresenta il vertice della struttura interna e partecipa alla funzione di gestione, è destinatario dei flussi informativi previsti per gli organi aziendali; Pone in essere tutti gli atti di amministrazione connessi alla gestione ordinaria della Banca ed è responsabile dell’attuazione delle delibere degli Organi Consiliari.	3); 6) 8);10);11); 12);14)		1
Condirettore Generale	Presidia lo svolgimento delle attività affidate alle seguenti unità organizzative: Amministrazione, Organizzazione & IT, Crediti, Trade Finance, Segreteria Generale, Area Commerciale. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, agisce in sua vece.	3); 6) 8);10);11); 12);14)		1
Dirigente Area Sviluppo Commerciale	Presidia e coordina le attività di gestione e sviluppo del credito attraverso le strutture deputate (Direzione Commerciale Italia e Commerciale estero), facendosi proponente delle relative proposte di concessione delle linee di credito in favore di clientela corporate e bancaria.	6); 8)		1
Responsabile Direzione Finanza	Presidia le attività volte alla gestione della liquidità, dei cambi e dei portafogli di proprietà, l'intermediazione e la consulenza di prodotti e servizi finanziari, facendosi proponente delle relative proposte.	6);9)		1
Responsabile Direzione Commerciale Italia e Estero	Presidia lo sviluppo commerciale pone in essere le operazioni commerciali, facendosi proponente delle relative proposte di concessione delle linee di credito in favore di clientela corporate e bancaria.	6)		2
Responsabile Direzione Crediti	Presidia e coordina le attività relative all'istruttoria tecnica delle pratiche di fido formulando un parere circa il merito creditizio delle controparti.	6)		1
Responsabile della Direzione Trade Finance	Coordina le attività di supporto alla gestione commerciale con controparti con riferimento al credito documentario ed alle garanzie bancarie. Gestisce il sistema dei pagamenti della Banca.	6)		1
Responsabile della Direzione Organizzazione & It	Presidia le attività di supporto e coordinamento delle attività organizzative e delle procedure operative della Banca.	9)		1
Responsabile della Direzione Amministrazione	Presidia le attività di supporto e coordinamento delle attività amministrative e delle funzioni contabili e gestionali.	9);10); 11); 12)		1
Responsabile Risorse Umane	Presidia le attività di supporto alla Direzione Generale in tema di gestione (anche amministrativa) e sviluppo del personale, formazione, selezione.	9)		1
Funzioni di controllo				3
Responsabile Internal Auditing	Assicura il corretto svolgimento dell'operatività a difesa del patrimonio della Banca attraverso un'azione affidabile funzionale e coerente.	4)		1
Compliance & AML Officer	Assicura comportamenti corretti e trasparenti, controllando e valutando l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure interne della Banca. In materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.	4); 9)		1
Risk Manager	Definisce e implementa le metodologie di misurazione dei rischi aziendali, monitora periodicamente il rispetto dei livelli di propensione al rischio, dei limiti operativi interni e delle soglie regolamentati. Valuta periodicamente l'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e l'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità (ILAAP). Predispone e aggiorna il Piano di Risanamento della Banca. Al	4)		1

Servizio Risk Management sono attribuite le specifiche macro-mansioni operative legate a controlli Strategici, Misurazione Rischi e Reporting. Inoltre, il Servizio presidia le attività relative al Controllo Andamentale del credito di II livello.			
Responsabili Unità Organizzative			6
Responsabile Servizio Legale	Presidia i processi di consulenza legale a tutti i servizi della Banca ed assiste la Direzione Generale nelle questioni che presentino implicazioni legali. Inoltre, gestisce le posizioni classificate in sofferenza e ad inadempienza probabile.	9)	1
Responsabile Controllo di Gestione ¹⁰	Presidia il processo di analisi e di controllo dei risultati delle attività dell'Istituto, attraverso la rilevazione e misura dei principali fenomeni gestionali	6)	-
Responsabile Sicurezza (Ciso)	Definisce le procedure relative alla gestione della sicurezza del sistema informativo, nonché controlla e valida l'architettura di sicurezza logica e della protezione dei dati in coerenza con le politiche, le policy interne e gli standard di riferimento applicabili.	6)	1
Responsabile Forex	Esegue operazioni aventi ad oggetto divise a pronti e a termine e in strumenti derivati su cambi in conto proprio e su richiesta della clientela della Banca.	12)	1
Responsabile Tesoreria	E' responsabile della gestione delle attività e passività finanziarie della Banca, in Euro e in divisa, aventi durata originaria entro 12 mesi. Inoltre, il Desk Tesoreria può eseguire in conto proprio ordini su strumenti derivati su tassi provenienti dalla clientela affidata, nell'ambito di limiti operativi specifici (limiti di controparte) e generali (esposizione di rischio di tasso di interesse).	6)	1
Responsabile Mercati Finanziari	Esegue gli investimenti in titoli obbligazionari e strumenti derivati collegati aventi scadenza secondo quanto previsto dal Regolamento Interno vigente (Held to Collect) utilizzando principalmente il capitale proprio della Banca; cura anche la gestione degli investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari azionari e obbligazionari denominati in Euro ed in valuta relativi al portafoglio "Held for Trading" (HFT), nonché gli strumenti derivati di copertura su titoli e indici azionari (futures, opzioni e ETF).	12)	1
TOTALE			30

¹⁰ Il ruolo di Responsabile del Servizio Controllo di Gestione è assegnato ad interim al Responsabile della Direzione Amministrazione.